CAMERA DEI DEPUTATI N. 3736

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBERTO GIORGETTI, PEZZOLI

Norme in materia di riordino del settore lattiero-caseario

Presentata il 21 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende promuovere la regolamentazione definitiva della gestione delle quote latte, affidando alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione della regolamentazione comunitaria.

L'intento della presente proposta di legge è dunque quello di attuare funzioni di gestione e di controllo delle quote latte da parte delle regioni a partire dal periodo 1997-1998.

In tal modo, pur sempre fatti salvi i compiti assegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dalla regolamentazione comunitaria e dalla presente proposta di legge, si eviterebbe che la gestione delle quote latte fosse affidata a più organi di controllo, gestione che ha poi di fatto portato alla grave situazione attuale.

Individuando nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano i principali organi di controllo delle quote latte, si arriverebbe ad una maggiore chiarezza nella gestione delle quote stesse.

Si tratta di una proposta di legge alquanto particolareggiata e precisa che non lascerebbe adito a dubbi sulle responsabilità di ciascuno, partendo dal singolo produttore di latte per arrivare agli organi di controllo istituzionali. Così facendo, in caso di gravi omissioni o di mancata ottemperanza alla presente proposta di legge, i responsabili verrebbero immediatamente individuati e quindi l'irrogazione delle sanzioni conseguenti sarebbe certa quanto tempestiva.

L'attuazione della stessa normativa comunitaria, per nulla seguita ed attuata fino ad ora né dal Governo né tantomeno dalle regioni, sarebbe invece assicurata dalle re-

gioni stesse, la cui funzione fondamentale sarebbe l'accertamento delle violazioni di legge.

In ogni caso, restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, ambientali e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia, cui comunque resta il potere di accedere alle sedi, impianti, aziende, magazzini, od altri locali dei produttori od acquirenti, nonché il potere di esaminare la contabilità e la documentazione commerciale degli stessi.

In questa sede si vuole sottolineare come il regime delle quote latte, gestito fino ad ora da più soggetti ed organi istituzionali, in un clima di notevole confusione nell'attribuzione dei poteri effettivi di controllo, e con una malafede totale da parte di soggetti che sicuramente hanno tratto profitto da tutto ciò, abbia poi portato alla gravissima situazione ormai nota a tutti.

Una volta accertate le responsabilità di chi ha creato questo problema ormai insostenibile da parte di produttori costretti a pagare multe elevatissime, e quindi attuata la presente proposta di legge, si eviterebbe il ricrearsi del problema, peraltro ancora irrisolto, della precisa attribuzione e del controllo costante delle quote latte di ogni singolo produttore ed allevatore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dal periodo 1997-1998 la regolamentazione comunitaria sulle quote latte di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è attuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Gli enti di cui al comma 1 esercitano altresì le funzioni di gestione e di controllo, fatti salvi i compiti assegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dalla regolamentazione comunitaria e dalla presente legge.

ART. 2.

1. A ciascun produttore attivo nel periodo 1995-1996 è assegnato un quantitativo di riferimento individuale pari alla somma di quantitativi indicati dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468.

2. I quantitativi di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnati senza tener conto delle riduzioni operate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

3. Le assegnazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono modificate al fine di tenere conto dei trasferimenti operati, nei periodi precedenti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, come modificato dal comma 173 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Sono esclusi dall'assegnazione delle quote latte:

a) i produttori che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in attuazione di disposizioni co-

munitarie e nazionali e limitatamente alle aziende interessate ai programmi stessi;

b) i produttori che non hanno commercializzato latte nelle stagioni di produzione 1994-1995 e 1995-1996 e che non hanno trasferito temporaneamente la propria quota ai sensi e con le modalità di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, o che non hanno effettuato trasferimenti temporanei ai sensi dell'articolo 21 del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, fatte salve le cause di forza maggiore, comunicate all'AIMA, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei tempi e modi previsti dai regolamenti vigenti.

5. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di applicazione del regime, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, nonché quanto stabilito dall'articolo 5, ultimo capoverso, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 13 della presente legge, comporta la perdita della quota che confluisce alla riserva regionale.

ART. 3.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la regione o la provincia autonoma redige l'elenco ufficiale delle quote latte attribuite sul territorio regionale e lo comunica all'AIMA per gli adempimenti di competenza.

2. Prima dell'inizio di ciascun periodo la regione o la provincia autonoma trasmette ad ogni produttore un certificato attestante la quota latte ad esso assegnata.

ART. 4.

1. Entro il 15 maggio di ogni anno, gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera *e)*, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, provvedono a

compilare la dichiarazione prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, relativa alle consegne dei produttori, e la trasmettono alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi, nonché all'AIMA ed alle associazioni dei produttori interessate.

2. Gli acquirenti sono responsabili del versamento del prelievo supplementare dovuto a seguito della procedura di compensazione e a tal fine sono autorizzati a trattenere, a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, un importo calcolato secondo le modalità indicate all'articolo 8 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, avvalendosi, a tal fine, degli elenchi di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Le consegne effettuate dai produttori privi di quota latte sono escluse dalle procedure di compensazione e sono pertanto integralmente assoggettate al prelievo supplementare che deve essere versato nella contabilità speciale di cui all'articolo 8, entro trenta giorni dal termine del periodo cui sono riferite le consegne medesime.

4. Entro il 15 luglio di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano, nell'ambito del bacino regionale di competenza e sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, la compensazione preliminare tra le maggiori e le minori quantità consegnate dai titolari di quota rispetto alle assegnazioni valevoli per il periodo concluso il 31 marzo precedente. Nella compensazione si tiene conto dei criteri di priorità definiti dalle regioni. Gli eventuali esuberi risultanti in una o più regioni, dopo la compensazione preliminare, possono essere linearmente ridotti in base alle minori produzioni eventualmente riscontrate nei rimanenti bacini regionali. A tale fine l'AIMA, entro il 25 luglio, comunica alle regioni interessate la percentuale della ulteriore riduzione da apportare agli esuberi riscontrati.

5. Entro il 5 agosto di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano agli acquirenti

l'ammontare delle somme, dovute a titolo di prelievo supplementare, imputabili a ciascun produttore.

6. Entro il 31 agosto di ciascun anno l'acquirente, sulla base della comunicazione di cui al comma 5, provvede ad effettuare il versamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare nell'apposita contabilità indicata all'articolo 8.

7. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano entro dieci giorni dalla data di pagamento.

ART. 5.

1. Entro il 15 maggio di ogni anno, i produttori titolari di quote per le vendite dirette provvedono a compilare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, relativa ai quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari venduti direttamente, e la trasmettono alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché all'AIMA ed all'associazione dei produttori interessata. All'obbligo della dichiarazione sono assoggettati anche i produttori titolari di quota latte per le vendite dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo interessato.

2. Ove il produttore non abbia ancora trasmesso entro il 1° luglio la dichiarazione di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma diffida l'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere a tale obbligo.

3. Ove il produttore non assolva l'obbligo entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma 2, con effetto dal periodo successivo, decade dal diritto alla quota latte che affluisce nella riserva regionale.

4. Le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare la compensazione, anche per le vendite dirette, con le modalità indicate al comma 4 dell'articolo 4.

5. Entro il 5 agosto di ciascun anno, le regioni e le province autonome comuni-

cano ai produttori interessati l'ammontare delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare.

6. Entro il 31 agosto di ciascun anno il produttore, sulla base della comunicazione di cui al comma 5, provvede ad effettuare il versamento delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare, nell'apposita contabilità indicata all'articolo 8.

7. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano entro dieci giorni dalla data del pagamento.

ART. 6.

1. Gli acquirenti ed i produttori titolari di quota latte per le vendite dirette che versano il prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dagli articoli 4 e 5 sono tenuti al pagamento di una somma pari al trenta per cento del prelievo maggiorata degli interessi sul prelievo dovuto calcolati al tasso ufficiale di sconto, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali somme sono devolute alle regioni ed alle province autonome competenti per territorio.

ART. 7.

1. Qualora i soggetti indicati all'articolo 6 non abbiano provveduto al versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai medesimi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di provvedere al pagamento.

2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 1 senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo e, in tale caso, la somma di cui all'articolo 6 è pari all'intero importo del prelievo maggiorato degli interessi del prelievo dovuto calcolati al tasso ufficiale di sconto.

ART. 8.

1. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare devono essere versate nella contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera *a)*, delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al « Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato – Prelievo supplementare sul latte di vacca », aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

ART. 9.

1. Le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, effettuano, previa istanza alle regioni interessate e alle province autonome di Trento e di Bolzano, la gestione unitaria delle quote latte spettanti ai produttori associati.

2. La gestione unitaria delle quote latte non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato né può determinare l'attribuzione di quota da parte dell'associazione produttori a produttori che ne siano privi o la modificazione delle quote spettanti ai produttori associati.

3. La gestione unitaria delle quote latte comporta l'attività di monitoraggio continuo della produzione degli acquirenti associati finalizzata all'applicazione del regime delle quote e, a tal fine, gli acquirenti sono tenuti ad inviare mensilmente, all'associazione interessata, una apposita comunicazione indicante i quantitativi di latte consegnati dal singolo produttore ed il relativo tenore in grasso.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi della collaborazione delle associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote latte per lo svolgimento delle attività di supporto alla gestione del regime delle quote, ivi comprese quelle relative alla compensazione di cui agli articoli 4 e 5 e all'informatizzazione dei flussi produttivi.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni dei produttori.

ART. 10.

1. La titolarità della quota latte spetta al produttore in qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2. Il conduttore, come definito ai sensi del comma 1, può cedere o affittare la propria quota latte, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, separatamente dall'azienda di provenienza, alle seguenti condizioni:

a) l'azienda del cedente e quella del subentrante sono ubicate nella medesima regione o provincia autonoma;

b) l'azienda del cedente e quella del subentrante sono ubicate nella medesima categoria di territorio, ovvero le zone montane delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, ed altre zone. Tale limitazione non si applica nel caso in cui l'azienda dell'acquirente o dell'affittuario sia ubicata nelle zone montane delimitate ai sensi della citata direttiva 75/268/CEE.

3. Le cessioni e gli affitti di cui al comma 2 possono essere effettuati anche nel corso del periodo e devono essere stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano. I contratti hanno immediata validità.

4. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti il mutamento della conduzione dell'azienda deve essere comunicato alla regione e alla provincia autonoma che ne verifica la regolarità per l'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 3.

5. La riserva regionale, costituita con i quantitativi indicati agli articoli 2, comma 5, e 5, comma 3, viene impiegata per l'attribuzione di quote ai produttori, agli

enti di ricerca e ad altri enti, secondo criteri e modalità deliberati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

6. Le quote di cui al presente articolo sono concesse prioritariamente agli imprenditori agricoli a titolo principale.

ART. 11.

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare del latte bovino nei confronti dei produttori e degli acquirenti sono svolti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso dei funzionari regionali addetti ai controlli, nonché dei funzionari dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini, od altri locali, nonché a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

ART. 12.

1. L'acquirente che trasmette la dichiarazione di consegna oltre il termine indicato dall'articolo 4, comma 1, della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa indicata dall'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993.

2. L'acquirente che omette di trasmettere la dichiarazione di consegna prevista dall'articolo 4, comma 1, è assoggettato alla sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

3. Il produttore che trasmette una dichiarazione di vendita diretta oltre il termine indicato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa indicata dall'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993.

4. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 3 e 6, è assoggettato alla sanzione amministrativa da lire 15 milioni a lire 200 milioni.

5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 7, è assoggettato alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.

6. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 6, è assoggettato alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 20 milioni.

7. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 7, è assoggettato alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.

8. L'acquirente che viola gli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettere *a), c), d)* ed *e)*, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, è assoggettato alla sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 20 milioni.

9. Il produttore che viola gli obblighi previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera *f)*, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, è assoggettato alla sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 10 milioni.

10. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i soggetti indicati all'articolo 11, comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà del pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge medesima, come modificato dall'ar-

ticolo 231 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

11. L'irrogazione delle sanzioni effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ed i relativi proventi sono devoluti alle medesime.

ART. 13.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali, sono emanate le norme di attuazione della presente legge.

ART. 14.

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, nonché i commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Sono altresì abrogati il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, ed il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649.

3. Le norme regolamentari vigenti si applicano, in quanto compatibili, sino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto all'articolo 13.